

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2861 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Data pubblicazione: 06/02/2018

ORDINANZA

sul ricorso 626-2017 proposto da:

BADJE YAYA, elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall'avvocato IVANA CALCOPIETRO;

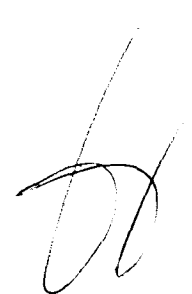
- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, COMMISSIONE
TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1054/2016 della CORTE D'APPELLO di
CATANZARO, depositata il 22/06/2016;



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2018 dal Presidente Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d'appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1054 del 2016 (pubblicata il 22 giugno 2016), in reiezione dell'appello proposto dal sig. *Vaya Badje*, cittadino del Gambia, proveniente dalla Libia, dopo il passaggio in zona desertica, ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città che aveva respinto la domanda di protezione internazionale e quelle subordinate, pure proposte.

Secondo la Corte territoriale, la narrazione dei fatti svolta dal richiedente asilo era assai semplice e riguardava la ricerca di una prospettiva di miglioramento della propria vita. Né la regione di provenienza era caratterizzata da una situazione di violenza indiscriminata né egli apparteneva ad una particolare categoria soggettiva svantaggiata.

Il ricorrente assume (con quattro mezzi, articolati) la carenza motivazionale, la mancata attivazione dei poteri istruttori ufficiosi, secondo la giurisprudenza di questa Corte, specie in riferimento alla attuale condizione del Gambia ed al suo governo illiberale e violento, il mancato esame delle denunce svolte con riferimento all'attraversamento dell'area desertica ed alle violenze subite in Libia.

*

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, a cui state mosse osservazioni critiche da parte del ricorrente, il quale si duole soprattutto dell'affermazione - contenuta nella medesima proposta - riguardante l'irrilevanza della narrazione riguardante il suo soggiorno ed il suo transito in Libia.

Orbene, il richiamo fatto all'art. 8 (*Criteri applicabili all'esame delle domande*), co. 3, del D. Lgs. n. 25 del 2008, secondo cui «*Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a*



disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 38 e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.», non appare dirimente.

Infatti, il ricorrente non spiega quale connessione vi sia tra il suo transito per il territorio libico ed il contenuto della propria domanda di protezione internazionale, con ciò rendendo quella parte della sua vicenda effettivamente irrilevante.

Essa, infatti, va esaminata nel suo nucleo essenziale (ossia, non quello meramente narrativo e di dettaglio) per comprendere la vicenda umana in vista dell'esame della richiesta di protezione internazionale, sicché la memoria versata in atti fraintende proprio quel citato riferimento normativo.

Quest'ultimo – nel suo contenuto precettivo – mira solo, «ove occorra» ad una ricostruzione della vicenda individuale in vista della valutazione complessiva della credibilità del dichiarante, non certo ad ottenere, in ragione del fatto che in un Paese di transito (nella specie: la Libia) si consuma un'ampia violazione dei diritti umani, puramente e semplicemente l'accoglimento della propria domanda di protezione internazionale, viceversa da valutare considerando essenzialmente le connessioni tra la vicenda individuale con la situazione del Paese di provenienza accertata secondo le regole probatorie già enunciate da questa Corte.

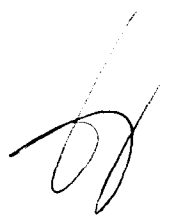
Il ricorso è, dunque, inammissibile: perché, come si è chiarito, in disparte la così ridimensionata rilevanza della narrata condizione del soggiorno di transito in Libia, l'impugnazione censura, anche sotto le sembianze della violazione di legge, il presunto mancato esercizio dei poteri ufficiosi e il difetto della motivazione, che invece è presente sicché le doglianze proposte integrano o una richiesta di riesame delle risultanze, e un'istanza di rivalutazione degli elementi emersi nel corso della fase di merito (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 2014), o una richiesta di inammissibile esercizio – in questa sede – di indagini, con riferimento ad elementi che non risultano svolti od esaminati nella sentenza impugnata (la situazione attuale del Gambia), senza neppure riportare il contenuto delle allegazioni svolte a tale proposito nel corso del giudizio di merito.

Non v'è materia per la regolazione delle spese, non avendo l'intimata PA svolto attività difensiva in questa fase.

PQM

La Corte,

Dichiara inammissibile il ricorso.



Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1^a sezione civile, il 12 gennaio 2018.